

CAMERA
ARBITRALE
SALENTINA

REGOLAMENTO ARBITRALE

IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2021

Camera Arbitrale Salentina Ltd
61 Bridge Street
HR5 3DJ Kington
United Kingdom

Iscritta al n. 13559311
del Registro delle società dell'Inghilterra e del Galles

REGOLAMENTO ARBITRALE

INDICE

CLAUSOLA MODELLO	5
PREAMBOLO	5
Articolo 1 (Corte Arbitrale)	5
Articolo 2 (Servizi offerti dalla Corte Arbitrale)	5
Articolo 3 (Richieste rivolte alla Corte Arbitrale)	5
TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)	6
Articolo 4 (Ambito di applicazione)	6
Articolo 5 (Norme applicabili al merito della controversia)	6
Articolo 6 (Sede dell'arbitrato)	6
Articolo 7 (Lingua dell'arbitrato).....	6
Articolo 8 (Deposito e trasmissione degli atti).....	7
Articolo 9 (Termini)	7
Articolo 10 (Valore della controversia)	7
Articolo 11 (Riunione di procedimenti arbitrari)	7
Articolo 12 (Riservatezza)	7
Articolo 13 (Comportamento secondo buona fede).....	8
Articolo 14 (Limitazione di responsabilità)	8
TITOLO II (PROCEDIMENTO ORDINARIO)	8
CAPO I (FASE INTRODUTTIVA)	8
Articolo 15 (Ambito di applicazione).....	8
Articolo 16 (Domanda di arbitrato).....	8
Articolo 17 (Risposta alla domanda di arbitrato).....	9
CAPO II (TRIBUNALE ARBITRALE)	9
Articolo 18 (Autorità di nomina)	10
Articolo 19 (Numero degli arbitri).....	10
Articolo 20 (Nomina degli arbitri)	10
Articolo 21 (Procedimenti multipartiti)	10

Articolo 22 (Arbitrato societario).....	10
Articolo 23 (Imparzialità e indipendenza degli arbitri)	11
Articolo 24 (Ricusazione degli arbitri).....	11
Articolo 25 (Procedimento di ricusazione).....	11
Articolo 26 (Sostituzione degli arbitri)	11
CAPO III (PROCEDIMENTO).....	12
Articolo 27 (Costituzione del Tribunale Arbitrale)	12
Articolo 28 (Conduzione del procedimento)	12
Articolo 29 (Udienze)	13
Articolo 30 (Istruzione probatoria).....	13
Articolo 31 (Consulenza tecnica).....	13
CAPO IV (DECISIONI)	13
Articolo 32 (Misure cautelari e provvisorie).....	13
Articolo 33 (Lodo)	14
Articolo 34 (Termine per la comunicazione del lodo).....	14
TITOLO III (PROCEDIMENTI SPECIALI)	14
CAPO I (ARBITRATO D'URGENZA).....	14
Articolo 35 (Ambito di applicazione).....	14
Articolo 36 (Procedimento)	14
CAPO II (ARBITRATO SEMPLIFICATO).....	15
Articolo 37 (Ambito di applicazione).....	15
Articolo 38 (Procedimento)	15
Articolo 39 (Termine per la comunicazione del lodo).....	16
CAPO III (ARBITRATO ACCELERATO)	16
Articolo 40 (Ambito di applicazione).....	16
Articolo 41 (Procedimento)	16
Articolo 42 (Termine per la comunicazione del lodo).....	17
APPENDICE I.....	18
APPENDICE II.....	19

CLAUSOLA MODELLO

Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Salentina, da un tribunale arbitrale nominato in conformità a tale Regolamento.

PREAMBOLO

Articolo 1 (Corte Arbitrale)

1. La Corte Arbitrale della Camera Arbitrale Salentina è l'organo arbitrale indipendente della Camera Arbitrale Salentina. Le norme di funzionamento della Corte Arbitrale sono contenute nell'Appendice I.

Articolo 2 (Servizi offerti dalla Corte Arbitrale)

1. La Corte Arbitrale non risolve essa stessa le controversie. Essa fornisce i seguenti servizi:

- (i) nomina gli arbitri;
- (ii) nomina chi decide sulle istanze di ricusazione degli arbitri;
- (iii) sostituisce gli arbitri; e
- (iv) offre gli altri servizi previsti dal presente Regolamento.

2. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento, le attività e i servizi della Corte Arbitrale sono prestati a titolo gratuito.

Articolo 3 (Richieste rivolte alla Corte Arbitrale)

1. Le richieste rivolte alla Corte Arbitrale, aventi ad oggetto i servizi previsti dal presente Regolamento, sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo arbitrato@pec.arbitrato-salento.it.

2. Quanti non abbiano un indirizzo di posta elettronica certificata e vogliano rivolgere una richiesta alla Corte Arbitrale, potranno farlo a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo arbitrato@arbitrato-salento.it.

3. Tutte le comunicazioni e le richieste rivolte alla Corte Arbitrale ai sensi del presente Regolamento dovranno essere in lingua italiana o inglese. La Corte Arbitrale si riserva di richiedere la traduzione di qualsiasi documento redatto in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, ove tale documento sia necessario per la prestazione dei servizi previsti dal presente Regolamento.

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Articolo 4 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento trova applicazione se le parti hanno stabilito, in apposita convenzione di arbitrato o in altro accordo, che le controversie tra di loro, con riferimento a un determinato rapporto, di natura contrattuale o non contrattuale, siano devolute alla cognizione di arbitri ai sensi del Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale Salentina.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° settembre 2021 e, salvo diverso accordo delle parti, trova applicazione con riferimento a qualsiasi procedimento arbitrale in cui la domanda di arbitrato sia stata depositata successivamente a tale data.
3. Il procedimento arbitrale è disciplinato dal presente Regolamento, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale in quanto compatibili con il presente Regolamento e da quelle fissate dal Tribunale Arbitrale. Sono in ogni caso fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale e sono attuati i principi del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

Articolo 5 (Norme applicabili al merito della controversia)

1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale applica le norme che ritiene appropriate, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.
4. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio.

Articolo 6 (Sede dell'arbitrato)

1. La sede dell'arbitrato, che può essere in Italia o all'estero, è fissata dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. In mancanza, la sede dell'arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.
3. Il Tribunale Arbitrale può prevedere che udienze o altri atti del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.

Articolo 7 (Lingua dell'arbitrato)

1. La lingua dell'arbitrato è scelta dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

Articolo 8 (Deposito e trasmissione degli atti)

1. La Corte Arbitrale trasmette gli atti e le comunicazioni con ogni mezzo idoneo alla ricezione.
2. Le parti e il Tribunale Arbitrale trasmettono gli atti e le comunicazioni con le modalità indicate nel presente Regolamento.

Articolo 9 (Termini)

1. I termini previsti dal presente Regolamento o fissati dalla Corte Arbitrale o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal presente Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. La Corte Arbitrale e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno non lavorativo, esso è prorogato al successivo giorno lavorativo.
4. Non trova applicazione la sospensione feriale dei termini.

Articolo 10 (Valore della controversia)

1. Il valore della controversia è determinato ai sensi degli artt. 10 ss. cod. proc. civ.
2. In presenza di domanda riconvenzionale, il valore di questa, determinato ai sensi degli artt. 10 ss. cod. proc. civ., si somma al valore della domanda principale.

Articolo 11 (Riunione di procedimenti arbitrari)

1. Su istanza di parte la Corte Arbitrale può riunire in un unico procedimento due o più procedimenti arbitrari pendenti ai sensi del presente Regolamento se:
 - (i) tutte le parti hanno acconsentito alla riunione; o
 - (ii) tutte le domande formulate nei procedimenti arbitrari si basano sulla medesima convenzione arbitrale; o
 - (iii) nel caso in cui le domande formulate nei procedimenti arbitrari si basino su più di una convenzione arbitrale, i procedimenti siano tra le stesse parti, le controversie dedotte in arbitrato riguardino lo stesso rapporto giuridico o rapporti giuridici connessi e la Corte Arbitrale consideri le convenzioni arbitrali compatibili.

Articolo 12 (Riservatezza)

1. La Corte Arbitrale, le parti, i difensori, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest'ultimo per la tutela di un proprio diritto o se previsto dalla legge.

2. A fini di studio, la Camera Arbitrale Salentina può curare o consentire la pubblicazione in forma anonima dei lodi, salva l'indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata entro 30 giorni dal deposito del lodo.

Articolo 13 (Comportamento secondo buona fede)

1. In ogni fase del procedimento gli arbitri, i consulenti tecnici, le parti e i difensori devono agire secondo buona fede.

2. Le parti si impegnano a ottemperare ai lodi, alle ordinanze e ai provvedimenti degli arbitri.

3. Il Tribunale Arbitrale può sanzionare gli inadempimenti ai propri provvedimenti e i comportamenti abusivi contrari a buona fede.

4. Nella ripartizione dei costi il Tribunale Arbitrale tiene conto della condotta delle parti e dei difensori.

Articolo 14 (Limitazione di responsabilità)

1. Salvo che per i casi di dolo o colpa grave, le parti rinunziano a sollevare qualsiasi doglianza nei confronti del Tribunale Arbitrale, della Corte Arbitrale, della Commissione di ricusazione e di qualsiasi soggetto da questi nominato, in relazione a fatti o circostanze concernenti il procedimento arbitrale.

TITOLO II (PROCEDIMENTO ORDINARIO)

CAPO I (FASE INTRODUTTIVA)

Articolo 15 (Ambito di applicazione)

1. Il procedimento arbitrale di cui al presente Titolo trova applicazione se il valore della controversia è superiore a Euro 250.000 ovvero non è determinabile.

2. Le parti, nella convenzione di arbitrato o con successivo accordo, possono devolvere a un procedimento arbitrale retto dalle disposizioni di cui al presente Titolo anche controversie di valore inferiore a Euro 250.000.

Articolo 16 (Domanda di arbitrato)

1. La domanda di arbitrato è direttamente comunicata dalla parte o dalle parti attrici alla parte o alle parti convenute a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. È fatta salva la facoltà di notificare la domanda di arbitrato ai sensi degli artt. 137 ss. cod. proc. civ.

2. Il procedimento arbitrale è considerato pendente dal momento in cui la parte convenuta, ovvero almeno una delle parti convenute, ha ricevuto la domanda di arbitrato.

3. La domanda di arbitrato è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene indicazione dei seguenti elementi:

- (i) il nome e il domicilio delle parti;
- (ii) la convenzione arbitrale;

- (iii) l'identificazione del contratto o della relazione in riferimento alla quale la controversia è sorta;
 - (iv) la descrizione della controversia;
 - (v) l'indicazione delle domande e del relativo valore economico;
 - (vi) una proposta sul numero degli arbitri, sulla lingua e sulla sede del procedimento, in mancanza di previo accordo delle parti.
- 4. La domanda di arbitrato può inoltre contenere:
 - (i) una proposta di nomina di un arbitro unico, ai sensi dell'Articolo 17;
 - (ii) la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta.
- 5. Alla domanda di arbitrato deve essere allegata la procura conferita al difensore eventualmente nominato.
- 6. La costituzione del Tribunale Arbitrale non è in alcun modo pregiudicata da eventuali controversie concernenti l'indeterminatezza della domanda di arbitrato.

Articolo 17 (Risposta alla domanda di arbitrato)

1. La risposta alla domanda di arbitrato è direttamente comunicata dal convenuto, a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. È fatta salva la facoltà di notificare la risposta alla domanda di arbitrato ai sensi degli artt. 137 ss. cod. proc. civ.
2. La risposta alla domanda di arbitrato è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene indicazione dei seguenti elementi:
 - (i) il nome e il domicilio del convenuto;
 - (ii) la risposta a quanto indicato nella domanda di arbitrato ai sensi dell'Articolo 14, co. 3, da n. (ii) a n. (vi).
3. La risposta alla domanda di arbitrato può inoltre contenere:
 - (i) una proposta di nomina di un arbitro unico, ai sensi dell'Articolo 17;
 - (ii) la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
 - (iii) una breve descrizione delle domande riconvenzionali;
 - (iv) una domanda di arbitrato ai sensi dell'Articolo 14, ove il convenuto formuli una domanda nei confronti di una parte della convenzione di arbitrato diversa dall'attore.
4. Alla risposta alla domanda di arbitrato deve essere allegata la procura conferita al difensore eventualmente nominato.
5. La costituzione del Tribunale Arbitrale non è in alcun modo pregiudicata da eventuali controversie concernenti la mancata comunicazione della risposta alla domanda di arbitrato ovvero la tardività o l'indeterminatezza della stessa.

CAPO II (TRIBUNALE ARBITRALE)

Articolo 18 (Autorità di nomina)

1. Salvo diverso accordo delle parti, la Corte Arbitrale svolge le funzioni di autorità di nomina e rende gli ulteriori servizi previsti dal presente Regolamento.

Articolo 19 (Numero degli arbitri)

1. Il numero degli arbitri è fissato dalle parti.

2. In assenza di accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico nelle controversie di valore sino a Euro 500.000 e da tre arbitri nelle controversie di valore superiore a Euro 500.000. Tuttavia, la Corte Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.

3. In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dalla Corte Arbitrale, su richiesta della parte più diligente.

Articolo 20 (Nomina degli arbitri)

1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e dal Regolamento.

2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico è nominato dalla Corte Arbitrale, su richiesta della parte più diligente.

3. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale o da norme imperative, il collegio arbitrale è così nominato:

(i) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella risposta alla domanda di arbitrato, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l'arbitro è nominato dalla Corte Arbitrale, su richiesta della parte più diligente;

(ii) il terzo arbitro, con funzioni di presidente del Tribunale Arbitrale, è nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle parti. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, entro 15 giorni dalla nomina dell'ultimo arbitro, il presidente è nominato dalla Corte Arbitrale, su richiesta della parte più diligente.

Articolo 21 (Procedimenti multipartiti)

1. In presenza di una domanda proposta da più parti o contro più parti, ivi inclusi i casi di cui all'Articolo 15, comma 3, n. (iv), se la convenzione di arbitrato prevede un collegio arbitrale senza delegare l'integrale nomina dello stesso ad altri soggetti e al momento del deposito degli atti introduttivi le parti si raggruppano in due sole unità, si applica l'Articolo 18, comma 3.

2. In ogni altro caso, anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, la Corte Arbitrale, senza tener conto di alcuna nomina effettuata dalle parti, nomina il Tribunale Arbitrale, su richiesta della parte più diligente.

Articolo 22 (Arbitrato societario)

1. Se la clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o statuto di società regolata dal diritto italiano non conferisce il potere di nomina di tutti gli

arbitri a un soggetto estraneo alla società, la Corte Arbitrale nomina il Tribunale Arbitrale, su richiesta della parte più diligente.

Articolo 23 (Imparzialità e indipendenza degli arbitri)

1. Quanti siano contattati con riferimento alla loro possibile nomina quali arbitri devono dichiarare qualsiasi circostanza che possa far sorgere giustificati dubbi sulla loro imparzialità o indipendenza.
2. Gli arbitri, dal momento della loro nomina e per tutto il corso del procedimento arbitrale, dovranno dichiarare le circostanze di cui al comma 1 alle parti e agli altri arbitri.

Articolo 24 (Ricusazione degli arbitri)

1. Gli arbitri possono essere ricusati in presenza di circostanze che facciano dubitare della loro imparzialità e indipendenza.
2. Una parte può ricusare l'arbitro dalla stessa nominato solo per motivi di cui sia venuta a conoscenza dopo la nomina.

Articolo 25 (Procedimento di ricusazione)

1. La parte che intende ricusare un arbitro deve comunicarlo entro quindici giorni dalla sua conoscenza della nomina di tale arbitro, o delle circostanze di cui all'Articolo 23, se successiva.
2. La comunicazione dell'istanza di ricusazione deve essere trasmessa, entro il termine di cui al comma 1, agli altri arbitri, a tutte le altre parti e alla Corte Arbitrale.
3. Se, nei quindici giorni successivi alla comunicazione dell'istanza di ricusazione, tutte le parti non concordano di revocare l'arbitro e l'arbitro non rinuncia all'incarico, la Corte Arbitrale nomina una Commissione di ricusazione, composta da uno a tre membri.
4. La Commissione di ricusazione attua il contraddittorio nelle forme che ritiene più opportune e provvede sull'istanza di ricusazione entro trenta giorni dalla sua nomina.
5. Gli onorari della Commissione di ricusazione sono determinati in base alla tabella contenuta nell'Appendice II.

Articolo 26 (Sostituzione degli arbitri)

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
 - (i) l'arbitro non accetta l'incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
 - (ii) l'arbitro è revocato da tutte le parti;
 - (iii) la Commissione di ricusazione accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
 - (iv) l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire, entro trenta giorni dalla realizzazione di una delle ipotesi di cui al comma 1. In mancanza, provvede la Corte Arbitrale, su richiesta della parte più diligente.

3. In caso di sostituzione di un arbitro, il procedimento prosegue nello stato in cui esso si trovava prima della sostituzione, salva diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.

CAPO III (PROCEDIMENTO)

Articolo 27 (Costituzione del Tribunale Arbitrale)

1. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale il più rapidamente possibile.
2. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un atto di missione datato e sottoscritto dagli arbitri.
3. L'atto di missione deve contenere le seguenti informazioni:
 - (i) la denominazione completa, la descrizione, l'indirizzo e gli altri recapiti di ciascuna parte e di ogni persona che rappresenta una parte nell'arbitrato;
 - (ii) gli indirizzi ai quali possono essere effettuate le notificazioni o comunicazioni nel corso dell'arbitrato;
 - (iii) un'esposizione sommaria delle domande rispettive delle parti e delle conclusioni di ciascuna parte, con l'indicazione dell'ammontare delle domande quantificate e, per quanto possibile, una stima del valore monetario delle altre domande;
 - (iv) a meno che il Tribunale Arbitrale non lo consideri inopportuno, l'indicazione delle questioni controverse da risolvere;
 - (v) il nome completo, l'indirizzo e gli altri recapiti di ciascuno degli arbitri;
 - (vi) la sede dell'arbitrato;
 - (vii) indicazioni relative alle regole applicabili alla procedura e, se del caso, il riferimento ai poteri conferiti al Tribunale Arbitrale di agire come amichevole compositore o di decidere secondo equità.

Articolo 28 (Conduzione del procedimento)

1. Il Tribunale Arbitrale definisce modalità e termini relativi alla prosecuzione del procedimento nell'atto di missione.
2. Il Tribunale Arbitrale può condurre il procedimento nella maniera che ritiene più appropriata, nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. In qualunque momento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti.
4. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti relativi alla stessa controversia ne dispone la riunione.
5. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti connessi può disporre la riunione.
6. Il Tribunale Arbitrale, informato della pendenza avanti ad altro Tribunale Arbitrale ai sensi del presente Regolamento, investito dello stesso procedimento o di un procedimento connesso, ne informa la Corte Arbitrale, affinché questa possa assumere una determinazione ai sensi dell'Articolo [...].

7. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione.

8. Se un terzo chiede di partecipare a un arbitrato pendente oppure se una parte richiede la partecipazione di un terzo, il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.

Articolo 29 (Udienze)

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale e comunicate alle parti.

2. Le parti possono partecipare alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti ed essere assistite da difensori. Il Tribunale Arbitrale può consentire la partecipazione all'udienza con ogni mezzo idoneo.

3. Delle udienze è redatto verbale.

4. Salvo diverso accordo delle parti, le udienze sono riservate.

Articolo 30 (Istruzione probatoria)

1. Il Tribunale Arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.

2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo le norme applicabili al procedimento o al merito della controversia.

3. Il Tribunale Arbitrale può delegare l'assunzione delle prove ammesse a un proprio membro.

Articolo 31 (Consulenza tecnica)

1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d'ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.

2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli stessi.

3. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.

CAPO IV (DECISIONI)

Articolo 32 (Misure cautelari e provvisorie)

1. Il Tribunale Arbitrale, su domanda di parte, può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, consentiti dalle norme applicabili al procedimento.

2. Il Tribunale Arbitrale, su domanda di parte, ha inoltre il potere di pronunciare un lodo arbitrale irrituale contenente determinazioni di natura provvisoria, con efficacia vincolante per le parti sul piano negoziale.

3. Il Tribunale Arbitrale può subordinare la concessione di tali provvedimenti a idonea garanzia della parte istante.

4. L'efficacia dei provvedimenti di cui al comma 2 viene meno con la pronuncia del lodo di cui all'Articolo 32 o in caso di estinzione del procedimento arbitrale.

5. L'eventuale proposizione di una domanda cautelare dinanzi alla competente autorità giudiziaria non comporta rinuncia agli effetti della convenzione arbitrale né alla domanda di arbitrato eventualmente proposta, salvo che in relazione ai poteri del Tribunale Arbitrale di cui al presente Articolo 26.

Articolo 33 (Lodo)

1. Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale e assunto a maggioranza di voti. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri, nonché dell'eventuale impedimento o dell'eventuale rifiuto di chi non sottoscrive.

2. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:

- (i) l'indicazione degli arbitri, delle parti, dei loro difensori;
- (ii) l'indicazione della convenzione arbitrale;
- (iii) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
- (iv) l'indicazione delle conclusioni delle parti;
- (v) l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
- (vi) il dispositivo;
- (vii) la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento, determinati in base alle previsioni di cui all'Appendice II.

3. Di ogni sottoscrizione deve essere indicata la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

Articolo 34 (Termine per la comunicazione del lodo)

1. Il Tribunale Arbitrale deve comunicare alle parti il lodo che definisce il procedimento entro nove mesi dalla sua costituzione, salvo diverso accordo delle parti nella convenzione arbitrale.

2. In ogni caso, il termine per la comunicazione del lodo può essere prorogato dalle parti o dalla Corte Arbitrale su richiesta degli arbitri.

TITOLO III (PROCEDIMENTI SPECIALI)

CAPO I (ARBITRATO D'URGENZA)

Articolo 35 (Ambito di applicazione)

1. Salvo diverso accordo delle parti contenuto nella convenzione di arbitrato, fino alla conferma degli arbitri la parte può chiedere, anche senza comunicarlo all'altra parte, la nomina di un arbitro d'urgenza per l'adozione dei provvedimenti e delle determinazioni di cui all'Articolo 31.

Articolo 36 (Procedimento)

1. La parte che intende richiedere la nomina di un arbitro d'urgenza presenta istanza alla Corte Arbitrale.
2. L'istanza contiene l'indicazione delle parti e della convenzione arbitrale, gli elementi in fatto e le ragioni di diritto a fondamento della richiesta.
3. La Corte Arbitrale nomina l'arbitro d'urgenza e ne raccoglie la dichiarazione di indipendenza. La Corte Arbitrale trasmette all'arbitro l'istanza e i documenti allegati entro due giorni lavorativi dal deposito.
4. L'arbitro, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione degli atti, nel contraddittorio delle parti e assunti i provvedimenti più opportuni, se ritiene manifestamente fondata l'istanza, dispone le misure cautelari, urgenti e provvisorie richieste.
5. Su istanza della parte ricorrente, l'arbitro può, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione degli atti, pronunciare l'ordinanza senza sentire l'altra parte se dalla sua convocazione può derivare grave pregiudizio alle ragioni dell'istante. In tal caso l'arbitro, con il provvedimento che accoglie l'istanza, fissa nei successivi 10 giorni lavorativi l'udienza per la discussione delle parti e gli eventuali termini per il deposito di memorie. L'arbitro, all'udienza o comunque entro i successivi 5 giorni, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso.
6. L'arbitro può subordinare la concessione di ogni provvedimento a idonea garanzia.
7. Il provvedimento dell'arbitro d'urgenza dispone la ripartizione dei costi del procedimento e delle spese di difesa sostenute dalle parti.
8. Si applica l'Articolo 25, ma l'istanza di ricusazione deve essere presentata entro 3 giorni dalla conoscenza della nomina dell'arbitro, o delle circostanze di cui all'Articolo 24.
9. L'arbitro d'urgenza non può assumere le funzioni di arbitro in alcun arbitrato relativo alla controversia cui l'istanza si riferisce.

CAPO II (ARBITRATO SEMPLIFICATO)

Articolo 37 (Ambito di applicazione)

1. Il procedimento arbitrale di cui al presente Capo trova applicazione se il valore della controversia è inferiore a Euro 250.000 ma superiore a Euro 100.000.
2. Le parti, nella convenzione di arbitrato o con successivo accordo, possono devolvere a un procedimento arbitrale retto dalle disposizioni di cui al presente Capo anche controversie di valore superiore a Euro 250.000 o inferiore a Euro 100.000 ovvero di valore indeterminabile.

Articolo 38 (Procedimento)

1. Il Tribunale Arbitrale è costituito da un arbitro unico, anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale.
2. La Corte Arbitrale nomina l'arbitro unico e ne raccoglie la dichiarazione di indipendenza.

3. Si applica l'Articolo 25, ma l'istanza di riconsunzione deve essere presentata entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza della nomina dell'arbitro, o delle circostanze di cui all'Articolo 24.
4. L'arbitro unico costituisce il Tribunale Arbitrale, con un atto datato e sottoscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla sua nomina.
5. Il Tribunale Arbitrale conduce il procedimento nel modo che ritiene più opportuno e più idoneo a favorirne una rapida conclusione. In particolare, sentite le parti, il Tribunale Arbitrale può limitare la lunghezza e l'oggetto delle memorie delle parti, il numero dei documenti e il numero di testimoni eventualmente richiesti.
6. Salva diversa e motivata determinazione del Tribunale Arbitrale, le parti possono depositare, oltre agli atti introduttivi, una sola ulteriore memoria, nel termine a tal fine assegnato.
7. Le parti non possono proporre nuove domande di merito dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale.
8. Il Tribunale Arbitrale fissa un'unica udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi e per la discussione finale.
9. Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Capo, si applicano le disposizioni del Titolo II.

Articolo 39 (Termine per la comunicazione del lodo)

1. Il Tribunale Arbitrale deve comunicare alle parti il lodo che definisce il procedimento entro sei mesi dalla sua costituzione, salvo diverso accordo delle parti nella convenzione arbitrale.
2. In ogni caso, il termine per la comunicazione del lodo può essere prorogato dalle parti o dalla Corte Arbitrale su richiesta del Tribunale Arbitrale.

CAPO III (ARBITRATO ACCELERATO)

Articolo 40 (Ambito di applicazione)

1. Il procedimento arbitrale di cui al presente Capo trova applicazione se il valore della controversia è inferiore a Euro 100.000.
2. Le parti, nella convenzione di arbitrato o con successivo accordo, possono devolvere a un procedimento arbitrale retto dalle disposizioni di cui al presente Capo anche controversie di valore superiore a Euro 100.000 ovvero di valore indeterminabile.

Articolo 41 (Procedimento)

1. Si applica l'Articolo 17, ma il termine ivi previsto è ridotto a dieci giorni.
2. Il Tribunale Arbitrale è costituito da un arbitro unico, anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale.
3. La Corte Arbitrale nomina l'arbitro unico e ne raccoglie la dichiarazione di indipendenza.
4. Si applica l'Articolo 25, ma l'istanza di riconsunzione deve essere presentata entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza della nomina dell'arbitro, o delle circostanze di cui all'Articolo 24.

5. L'arbitro unico costituisce il Tribunale Arbitrale, con un atto datato e sottoscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla sua nomina.
6. Il Tribunale Arbitrale conduce il procedimento nel modo che ritiene più opportuno e più idoneo a favorirne una rapida conclusione.
7. Le parti possono depositare, oltre agli atti introduttivi, una sola ulteriore memoria, nel termine a tal fine assegnato. Salvo diversa indicazione del Tribunale Arbitrale, tale ulteriore memoria non può avere una lunghezza superiore a 5.000 parole.
8. Le parti non possono proporre nuove domande di merito dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale.
9. Il Tribunale Arbitrale fissa un'unica udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi e per la discussione finale.
10. Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Capo, si applicano le disposizioni del Titolo II

Articolo 42 (Termine per la comunicazione del lodo)

1. Il Tribunale Arbitrale deve comunicare alle parti il lodo che definisce il procedimento entro tre mesi dalla sua costituzione, salvo diverso accordo delle parti nella convenzione arbitrale.
2. In ogni caso, il termine per la comunicazione del lodo può essere prorogato dalle parti o dalla Corte Arbitrale su richiesta del Tribunale Arbitrale

APPENDICE I
NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA CORTE ARBITRALE

1. La Corte Arbitrale è composta da un numero minimo di due ad un numero massimo di cinque membri, tra i quali sono scelti un presidente e un vicepresidente, tutti nominati per un triennio dal Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale Salentina.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale Salentina può nominare quali membri della Corte Arbitrale esperti sia italiani sia stranieri.
3. La Corte Arbitrale adotta i provvedimenti a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.
4. Nei casi di urgenza, il presidente della Corte Arbitrale - o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente o il componente più anziano - può adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione dei procedimenti arbitrali di competenza della Corte Arbitrale, informandone la Corte Arbitrale nella prima riunione successiva.

APPENDICE II TARIFFARIO

A. Onorari per i procedimenti di ricusazione (valori in Euro)

Valore della controversia	Onorari della Commissione di ricusazione
Fino a 50.000	1.000
50.001-100.000	1.500
100.001-250.000	2.500
250.001-500.000	4.000
500.001-1.000.000	6.000
1.000.001-2.000.000	9.000
2.000.001-4.000.000	13.500
4.000.001-8.000.000	20.500
Oltre 8.000.000	30.000

B. Onorari arbitro unico (procedimento ordinario) (valori in Euro)

Valore della controversia	Onorari
Fino a 50.000	1.500-2.500
50.001-100.000	2.500-4.500
100.001-250.000	4.500-10.000
250.001-500.000	10.000-18.000
500.001-1.000.000	18.000-25.000
1.000.001-2.000.000	25.000-40.000
2.000.001-4.000.000	40.000-70.000
4.000.001-8.000.000	70.000-90.000
Oltre 8.000.000	90.000 + fino a 0,05% dell'eccedenza

C. Onorari collegio arbitrale (procedimento ordinario) (valori in Euro)

Valore della controversia	Onorari
Fino a 50.000	3.000-6.000
50.001-100.000	6.000-12.000
100.001-250.000	12.000-25.000
250.001-500.000	25.000-40.000
500.001-1.000.000	40.000-70.000
1.000.001-2.000.000	70.000-100.000
2.000.001-4.000.000	100.000-150.000

4.000.001-8.000.000	150.000-220.000
Oltre 8.000.000	220.000 + fino a 0,15% dell'eccedenza

D. Onorari arbitro d'urgenza (valori in Euro)

15.000-30.000

E. Onorari arbitrato semplificato (valori in Euro)

Fino a 50.000	1.500
50.001-100.000	2.500
100.001-250.000	4.500
250.001-500.000	10.000
500.001-1.000.000	18.000
1.000.001-2.000.000	25.000
2.000.001-4.000.000	40.000
4.000.001-8.000.000	70.000
Oltre 8.000.000	90.000 + 0,025% dell'eccedenza

F. Onorari arbitrato accelerato (valori in Euro)

1.000-2.500

Sono esclusi dagli onorari come sopra determinati:

- (i) gli onorari dell'eventuale segretario della procedura arbitrale;
- (ii) regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
- (iii) registrazione e trascrizione delle udienze;
- (iv) servizi di interpretariato;
- (v) videoconferenza;
- (vi) spese di trasferta;
- (vii) spese generali e accessori di legge.